



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 45	
DEL 29.11.2021	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre alle ore 20.45 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
DELLA TORRE NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Assente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ARCHETTI SABRINA	CONSIGLIERE	Presente
INTERLANDI PATRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
TOCCHIELLA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SALGHETTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
PASSINI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
TURELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona brevemente sul tema, esponendo le ragioni tecnico-normative poste a fondamento della proposta; dà quindi lettura della relazione formulata dall'Amministratore Unico della società "Tutela Ambientale del Sebino".

Su sollecitazione del Tocchella, il Segretario e l'Assessore Zanardini illustrano brevemente le ragioni che stanno determinando difficoltà operative nella gestione delle attività di dismissione della "Tutela Ambientale del Sebino".

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. presentano una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20, comma 4, del TUSP, che testualmente recita: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del già menzionato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo alla efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino è presente nel capitale sociale della seguente società:

SOCIETA'	CAP. SOCIALE	CONFERIMENTO	%
Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	€ 100.000,00	€ 2.050,00	2,05

VISTI:

- il Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27.09.2017 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 20.12.2018;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 19.12.2019, con la quale il consiglio ha deliberato la dismissione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c., 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 40/2020, con la quale si disponeva di procedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza fissando, al contempo, per l'ultimazione delle operazioni di cui al punto 3 del relativo deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni avrebbero dovuto concludersi al 31.12.2021, decorso vanamente il quale il Comune avrebbe provveduto autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

VISTA la nota prot. 1330 del 6.2.2021, a mezzo della quale il Sindaco richiedeva alla Tutela Ambientale del Sebino Srl di relazionare in merito allo stato dell'arte delle operazioni propedeutiche alla dismissione dell'organismo partecipato;

DATO ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale n. 1742 del 17.2.2021, in riscontro alla suindicata nota prot. 1330 del 6.2.2021, la società Tutela Ambientale del Sebino Srl comunicava che a quella data erano in corso *“colloqui con le società Acque Bresciane Spa e Uniacque Spa al fine di perfezionare l'accorpamento della società Tutela Ambientale del Sebino Srl nei due gestori d'ambito, previa suddivisione territoriale dei cespiti di proprietà sulla base delle rispettive Province di appartenenza”*;

VERIFICATO che la società Tutela Ambientale del Sebino Srl attualmente non ha in gestione alcun servizio in quanto la titolarità di quelli potenzialmente da essa esercitabili (afferenti evidentemente al servizio idrico) è stata precedentemente trasferita, in applicazione della normativa in materia di servizi a rete, ai due soggetti gestori dell'ambito di Bergamo (Uniacque Spa) e di Brescia (Acque Bresciane Spa), aree territoriali presso le quali insistono gli impianti di cui la Tutela Ambientale del Sebino risulta proprietaria;

APPURATO, quindi, che la Tutela Ambientale del Sebino Srl, conseguentemente, alla data odierna è solamente proprietaria delle infrastrutture strumentali all'esercizio del servizio idrico, senza esercitare attività alcuna;

PRECISATO, quindi, che, come emerso dalla richiamata corrispondenza e da quella successivamente intercorsa con la società Tutela Ambientale del Sebino Srl (da ultimo, si fa riferimento alla nota acclarata al protocollo comunale n. 13320 del 13 novembre 2021), quest'ultima ha intrapreso negli ultimi mesi una serie di interlocuzioni con gli attuali gestori del servizio idrico (Uniacque, in riferimento ai cespiti patrimoniali che ricadono nel territorio provinciale di Bergamo, e Acque Bresciane Spa, in riferimento ai cespiti patrimoniali che ricadono nel territorio provinciale di Brescia) nell'ottica di definire le modalità concrete volte al perfezionamento del suo accorpamento della società in questi ultimi;

VERIFICATO, dunque, che le principali tematiche registrate nel corso di questa attività interlocutoria riguardano precipuamente le modalità di conferimento, da effettuarsi sulla scorta di criteri agganciati alla relativa collocazione territoriale, dei cespiti patrimoniali di cui risulta titolare la stessa Tutela Ambientale Sebino in favore dei gestori d'ambito; interlocuzioni, queste, che riguardano in particolare le operazioni di valorizzazione dei cespiti per consentire la formazione di idonea proposta economica di accorpamento;

DATO ATTO che tali ultime circostanze sono inoltre chiaramente evincibili nell'ambito dei verbali dell'Assemblea dei Soci della società Tutela Ambientale del Sebino Srl del 15.7.2021, acquisito al protocollo comunale n. 8590 del 4.8.2021, cui si rinvia;

RILEVATO, inoltre, che, la Tutela Ambientale del Sebino Srl ha conferito apposito incarico a società specializzata volto a consentire la stima del valore residuo degli impianti riferiti sia alla società Uniacque che alla società Acque Bresciane Spa, con le quali verrà instaurato apposito contraddittorio al fine di stabilire il valore da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

RITENUTO conseguentemente - in considerazione delle circostanze fattuali appena indicate, della oggettiva complessità delle operazioni da svolgere e del numero di soggetti coinvolti - di potersi determinare nel senso di rinnovare la volontà, già espressa con deliberazione del Consiglio Comunale 40/2020, di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previo perfezionamento, a cura dei soggetti societari coinvolti, delle operazioni di divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza, al contempo fissando un nuovo termine entro il quale tale operazione debba concludersi e decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

VISTO l'esito della ricognizione e l'attuazione del piano effettuata come risulta dall'allegato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 18/2021 del 24.11.2021 ed acquisito agli atti di questo Comune nella stessa data al n. 13821 di protocollo;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione: **Favorevoli unanimi;**

D E L I B E R A

1-di dichiarare quanto in premessa e l'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Sale Marasino alla data del 31 dicembre 2020, e l'attuazione del piano di razionalizzazione, accertandole come da allegato alla presente deliberazione che si dichiara parte integrante e sostanziale della stessa;

3-di rinnovare la volontà - già espressa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2020 e in considerazione delle circostanze fattuali puntualmente indicate in preambolo, della oggettiva complessità delle operazioni da svolgere e del numero di soggetti coinvolti - di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previo perfezionamento, a cura dei soggetti societari coinvolti, delle operazioni di divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza;

4- di fissare, per l'ultimazione delle operazioni di cui al punto 3 del presente deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni devono concludersi al 31.12.2022, decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

5-di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON la seguente votazione: **Favorevoli unanimi;**

DELIBERA

6-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale